

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N.9346/17- PRES. MASSERA – REL. COLOMBO
Conto corrente bancario – recesso del cliente – mancata estinzione – illegittimità – storno degli addebiti – fattispecie (cod. civ., artt. 1845 e 1855)

FATTO

Con ricorso del 9 febbraio 2017, il Condominio istante ha convenuto dinanzi a questo Arbitro un intermediario, presso cui ha in essere un rapporto di conto corrente, lamentando la mancata estinzione dello stesso, nonostante le reiterate richieste in tal senso, nonché l'avvenuto addebito illegittimo di spese ed interessi, nonostante la pluriennale inattività del conto.

In particolare, riferisce la ricorrente che, richiesti in data 20 settembre 2016 gli estratti conto di cui al suddetto rapporto, veniva a scoprire che – nonostante l'inattività – il saldo negativo era passato da € 538,48 (nel gennaio 2015) ad oltre € 1.000,00 (nel giugno 2016); e ciò, nella prospettazione dell'istante, in spregio alle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di intesa tra ABI ed Associazioni dei consumatori, contenuto nella Circolare ABI del 25/02/2005.

Oltre a ciò – soggiunge il Condominio ricorrente – a seguito della richiesta formalizzata il 20 settembre 2016, la banca si rifiutava di estinguere il rapporto, se prima non fosse stata sanata la passività accumulatasi.

Ritenendo degne di censura entrambe le condotte, ha dunque concluso l'istante per l'accertamento dell'estinzione del contratto di conto corrente e per la ripetizione di tutte le somme illegittimamente addebitate dall'intermediario successivamente al primo anno dall'inizio dell'inattività del rapporto.

Nelle proprie controdeduzioni, la Banca ha contestato il fondamento della domanda della ricorrente sotto entrambi i profili.

In particolare, relativamente all'avvenuta applicazione di spese e interessi, ha rilevato la resistente come l'art. 10 del Protocollo di intesa tra ABI e Associazioni dei consumatori, di cui alla Circolare ABI del 25/02/2005, preveda che *“Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative”*, mentre dagli estratti conto allegati dal ricorrente risulta che a fronte di un'ultima operazione effettuata ad iniziativa del Condominio compiuta il 4 ottobre 2013, già a partire dal 9 ottobre 2013 il conto corrente presentava un saldo negativo.

Relativamente, invece, alla mancata estinzione del rapporto, ha evidenziato la resistente come la prima richiesta formale sia intervenuta solo in data 20 settembre 2016, allorquando la banca aveva già conferito mandato ad una società terza per il recupero del dovuto.

Ha dunque concluso l'intermediario per il rigetto della domanda.

DIRITTO

Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, nei termini che seguono.

Osserva il Collegio, infatti, che l'invocato storno di tutte le somme addebitate a titolo di spese ed interessi può essere accolto solo limitatamente all'intervallo temporale successivo alla richiesta di chiusura del conto (o meglio, in virtù di quanto si dirà appresso, al quindicesimo giorno posteriore a tale momento).

Ed invero, l'invocata ripetizione integrale degli addebiti, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo di intesa tra ABI ed Associazioni dei consumatori, di cui alla Circolare ABI del 25/02/2005, non può essere accordata, non essendo la disposizione richiamata dalla ricorrente applicabile al caso di specie.

Da un punto di vista oggettivo, infatti, risulta provato in atti come a soli cinque giorni di distanza dall'ultima operazione riconducibile ad un impulso del ricorrente (4 ottobre 2013), il conto sia transitato in passivo in data 9 ottobre 2013 (laddove, invece, la norma richiamata dall'istante prevede espressamente che il congelamento delle spese possa avvenire solo in costanza di saldi attivi, purché non superiori ad € 258,22), mentre da un punto di vista soggettivo, la disposizione *de qua* risulta applicabile ai soli consumatori (e, dunque, non al ricorrente Condominio, che per orientamento costante di questo Arbitro non può essere considerato tale, in quanto non persona fisica).

Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda relativa alla chiusura del conto. Infatti, come documentato e pacificamente ammesso da entrambe le parti, in data 20 settembre 2016 il Condominio ricorrente chiese alla banca l'estinzione del rapporto, senza tuttavia ottenere riscontro, in ragione del fatto che il conto medesimo, a tale data, presentava un saldo negativo.

Tale condotta della resistente è tuttavia degna di censura, posto che *“in tema di mancata o ritardata chiusura del conto corrente, si è pronunciato in diverse occasioni l'Arbitro Bancario e Finanziario, il quale ha ribadito il principio secondo cui la banca non può disattendere la richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, stante il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi dell'art. 1855 e dall'art. 1845 c.c., precisando altresì che “la cessazione del rapporto di conto corrente si produce per effetto della dichiarazione recettizia del correntista” (Coll. Milano dec. n. 1267 del 16 giugno 2011; Coll. Roma, dec. del 29 ottobre 2010, n. 1196). L'effetto di chiusura del rapporto segue, dunque, alla sola dichiarazione recettizia del cliente, a prescindere, peraltro, dall'eventuale esistenza di un saldo negativo del conto. L'esercizio di tale diritto (di recesso ex art. 1855 c.c.) non può essere vanificato dalla condotta della banca che, affermandosi creditrice del cliente, mantenga aperto il conto”* (così, da ultimo, Collegio di Roma dec. n. 5159/2017).

Non rinvenendosi agli atti, peraltro, copia del contratto di conto corrente, e dovendo dunque trovare applicazione l'art. 1855 c.c. – a mente del quale *“se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”* – ne deriva che, avendo la banca ricevuto la richiesta di estinzione in data 20 settembre 2016, a far data dal 5 ottobre dello stesso anno avrebbe dovuto chiudere il rapporto, con la conseguenza che ogni eventuale addebito registrato successivamente a tale data deve considerarsi illegittimo.

P. Q. M.

Il Collegio accerta l'intervenuta estinzione del conto corrente alla data del 5 ottobre 2016 e conseguentemente dichiara l'illegittimità degli addebiti a qualunque titolo effettuati dall'intermediario posteriormente a tale data. Respinge nel resto(..omissis..)